

586.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Sostegno alle regioni economicamente danneggiate dal conflitto in Jugoslavia)	11
Missioni valevoli nella seduta del 21 settembre 1999	3	(Sezione 3 – Indicazione da parte dell'Enel di agenti portuali per gli armatori che trasportano combustibili)	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Regolarità delle procedure di liquidazione dei danni derivanti da incidenti stradali)	14
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 5 – Operato dell'ISVAP relativamente alle vicende della società Themis di Atene)	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6, 7	Progetti di legge nn. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883-3952-4397-4416-4552	17
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	(Sezione 1 – Articolo 4, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	17, 18
Atti di controllo e di indirizzo	8		
Interpellanze e interrogazioni	9		
(Sezione 1 – Violazione dei diritti umani in Iran)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 21 settembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Corleone, De Franciscis, D'Alema, D'Amico, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giannotti, Gnaga, Lamacchia, Licalzi, Lumia, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Montecchi, Morgando, Neri, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, De Franciscis, D'Alema, D'Amico, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giannotti, Gnaga, Lamacchia, Licalzi, Lumia, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Montecchi, Morgando, Neri, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 20 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

FOLLINI: « Disciplina dei messaggi pubblicitari politici durante le campagne elettorali e referendarie » (6353).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi » (6233) *Parere della II Commissione;*

MARTINO ed altri: « Delega al Governo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero » (6266) *Parere delle Commissioni III e IV;*

POSSA: « Modifiche all'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nella elezione della Camera dei deputati » (6289).

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di acquisizione e valutazione della prova » (5545) *Parere della I Commissione;*

VELTRI: « Disposizioni per tutelare la sicurezza dei cittadini » (6321) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE ed altri: « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (6335) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE ed altri: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario finalizzati ad una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (6336) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

S. 4164. — « Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali e altri » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (6348) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTUSCIELLO: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (6274) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 328 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 743), con lettera in data 20 luglio 1999, a

norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 276. (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione e proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.

n. 329 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 744), con la quale ha dichiarato:

pronunziando sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Ferrara, che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è stato promosso il giudizio civile avanti al Tribunale di Ferrara indicato in epigrafe.

annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995;

respinge il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.

n. 330 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 745), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emi-

lia-Romagna, prima sezione di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 341 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 746), con lettera in data 22 luglio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

la legittimità costituzionale dell'articolo 119 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

n. 342 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 747), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis, dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catania, e, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

n. 343 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 748), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 11 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 344 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 749), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanatorie locali) e dell'articolo 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, del Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 345 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 750), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 346 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 751), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

n. 347 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 752), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1997, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'articolo 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997 (Autorizzazioni di

spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997);

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con il ricorso iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1997.

n. 348 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 753), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine del ricorso di cui in epigrafe.

n. 349 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 754), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

n. 350 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 755), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

n. 351 del 14 luglio 1999 (doc. VIII, n. 756), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato e per esso al Ministro della sanità determinare misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

n. 352 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 757), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 744 e 757);

II Commissione (doc. VII, nn. 743, 746 e 747);

VI Commissione (doc. VII, n. 751);

XI Commissione (doc. VII, nn. 748, 749, 750, 752 e 753);

XII Commissione (doc. VII, nn. 745 e 756);

Commissioni V e X (doc. VII, n. 755);

Commissioni V e XI (doc. VII, n. 754).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 10 settembre 1999, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: agli ordini del giorno in Assemblea LAVAGNINI n. 9/1894/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 1997, concernente la ricostruzione delle carriere degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, VOLONTÈ ed altri n. 9/3637/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 1997 e RIVELLI n. 9/3788/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 1997, concernenti l'assistenza umanitaria in Albania, ROMANO CARRATELLI ed altri n. 9/4041/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 luglio 1997, concernente benefici per il personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU, DETOMAS ed altri n. 9/4354/99, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997, concernente le truppe alpine in Val d'Aosta; alla risoluzione in Commissione ROMANO CARRATELLI ed altri n. 7/00426, approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 14

aprile 1998, concernente la dispensa per gli arruolati che si trovino in particolari posizioni.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Il ministro della difesa con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto interministeriale 2 ottobre 1998 concernente « Disciplina della distruzione delle scorte delle mine antipersona », una nota tecnica recante elementi di conoscenza in merito ai criteri di scelta delle ditte private cui affidare gli appalti per la distruzione delle mine antipersona.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 16 settembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCIDI ed altri n. 9/5267/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, concernente interventi per il Giubileo del 2000.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile.

Il sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con let-

tera in data 13 settembre 1999, ha trasmesso un rapporto analitico sull'operazione umanitaria internazionale « Missione arcobaleno », aggiornato al 9 settembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S SME-58/99 per la realizzazione di un dimostratore tecnologico di un nuovo dispositivo di controllo del fuoco per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launcher Rocket System) per il munizionamento guidato G-MLRS in fase di sviluppo.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SMA 14/99 relativo all'acquisizione di apparati CRASH BEACON (rilevatore di posizione).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 9/99

relativo all'aggiornamento della configurazione e dell'ammodernamento di mezza vita dei velivoli MB 339.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 13/99 relativo all'acquisizione potenziamento di stazioni di pianificazione missione (MPS) velivoli vari.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma di A/R n. SMA 11/99 relativo al velivolo Tornado. Programma di ammodernamento di mezza vita (« MID LIFE UPDATE » — MLU).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul pro-

gramma annuale di A/R n. SMA 10/99 relativo a HH3F — Adeguamento configurazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) , della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 5/99 relativo al velivolo AM-X supporto tecnico all'esercizio di n. 76 velivoli (IN SERVICE SUPPORT-ISS).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) , della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 5/99 relativo all'adeguamento operativo dei velivoli TANKER B707 TT.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Violazione dei diritti umani in Iran)**A) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari esteri, per sapere — premesso che:

in un'intervista al quotidiano *Jomhuri ye Eslami*, un alto magistrato delle forze integraliste, Gholamhossein Rahbarpur, ha reso noto che un tribunale rivoluzionario iraniano ha condannato a morte quattro protagonisti della rivolta degli studenti contro il regime degli *ayatollah*, svoltasi nello scorso luglio, in occasione della quale due persone morirono e altre venti rimasero ferite;

non sono stati resi noti né l'identità dei quattro condannati, né i capi di imputazione nei loro confronti, né il luogo e le modalità di svolgimento del processo, ma il giudice Rahbarpur ha rivelato che due condanne sono già state confermate dalla Corte suprema, mentre altre due sono attualmente al suo esame, ed ha chiarito che l'impiccagione è stata comminata « per il ruolo svolto » nei disordini di qualche mese fa e che sentenze analoghe « sono possibili » nei confronti dei circa mille studenti arrestati in quella circostanza;

il magistrato ha inoltre riferito di altre 45 condanne eseguite con pene di varia entità e che solo 20 tra i dimostranti arrestati sono stati riconosciuti innocenti; ha aggiunto inoltre che il collettivo stu-

dentesco era un'organizzazione « illegale » e « si trovava nel mirino della magistratura » già prima della rivoluzione;

nell'intervista Gholamhossein Rahbarpur sostiene che il rapporto del Consiglio supremo per la sicurezza diretto dal presidente Mohammad Khatami, in cui furono riconosciute responsabilità della polizia e degli estremisti islamici per gli scontri al *campus* universitario, non aveva « alcuna base legale »;

il 16 settembre 1999 il presidente Mohammad Khatami, ha sottolineato, in risposta alle affermazioni del magistrato, che « il risultato dell'inchiesta è valido ed è stato approvato dalla Guida suprema », l'*ayatollah* Ali Khamenei, ed ha rilevato che « le forze armate hanno il diritto di avere opinioni e di fare scelte, ma non devono immischiarsi nella politica »;

il magistrato fa inoltre sapere che « sono state provate » le accuse di spionaggio contro 13 ebrei iraniani, arrestati in febbraio a Shiraz, ed ha rivelato che il regime dispone « di documenti sufficienti a provare la colpevolezza di tutti gli imputati », lasciando presagire anche in questo caso severe condanne;

il 16 settembre 1999 il quotidiano *Sobh-e Emruz* riferisce che un tribunale rivoluzionario iraniano ha condannato a pene detentive dai tre mesi ai nove anni 21 persone accusate di aver istigato o partecipato alla rivolta studentesca di luglio a Tabriz, precisando che il presidente del tribunale, Najaf Aqazadch, ha dichiarato che i condannati, di cui non ha rivelato l'identità, sono studenti e « alcuni squadristi e sostenitori di gruppi anti-rivoluzionari »;

nel marzo 1999, in occasione della visita del presidente Khatami in Italia, con una lettera sottoscritta da circa 320 deputati del Parlamento italiano ed indirizzata al Presidente del Consiglio, veniva sottolineato come dalla fine del 1998 l'Iran sia scosso da una nuova, devastante ondata di assassinii e sparizioni di scrittori e dissidenti e che nel periodo del mandato di Khatami sono state registrate 310 esecuzioni pubbliche, 8 lapidazioni e 28 omicidi di dissidenti all'estero;

come riportato anche nella lettera, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato, nel mese di dicembre del 1998, il regime iraniano per la diffusa violazione dei diritti umani e il Parlamento europeo nell'ottobre dello stesso anno aveva espresso preoccupazione per le uccisioni sotto tortura dei dissidenti;

il Governo italiano è stato il primo Governo occidentale ad ospitare in visita Khatami, mentre la Francia, negli stessi mesi, ha annullato un invito precedentemente formulato;

L'Italia ha concesso un ampio credito, sia economico sia politico (ad esempio, la prefazione scritta dal Presidente della Camera Luciano Violante al volume che raccoglie i discorsi di Khatami) all'Iran e per questo il Governo ha un dovere particolare di ingerenza nei confronti delle violazioni dei diritti dell'uomo praticate in Iran rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea;

il 14 aprile 1999 la Camera dei deputati ha approvato il testo del progetto di modifica dell'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (A.C. 3484-B) già approvato dal Senato. Nel corso della discussione del progetto, il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Giovanni Rivera, ha sottolineato che « tutti coloro che hanno aderito e sostenuto questa iniziativa lo hanno fatto con la convinzione di dare un segnale importante al mondo intero » (8 marzo 1999), mentre il relatore del provvedimento ha rilevato che con esso « si possa dare un significato a questa battaglia molto

importante, che pone il nostro Paese all'avanguardia nella lotta per l'abolizione della pena di morte » —:

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché in Iran sia garantito il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo nei confronti del regime iraniano per evitare l'esecuzione delle condanne a morte già comminate e perché siano garantiti processi equi nei confronti degli altri arrestati;

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di promuovere l'abolizione della pena di morte nei Paesi dove è ancora in vigore una sanzione contraria ai principi universalmente riconosciuti a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

(2-01939)

« Taradash ».

(17 settembre 1999)

MANTOVANI, NARDINI, VALPIANA, DE CESARIS e MALENTACCHI. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la pubblica opinione sta seguendo con preoccupazione la vicenda inerente la forte morsa repressiva attuata dal Governo iraniano contro il movimento degli studenti;

esponenti governativi e delle autorità religiose di quel paese hanno più volte dichiarato od auspicato la condanna a morte tramite impiccagione della *leadership* studentesca (si parla di 1400 persone che rischierebbero la vita);

il movimento degli studenti ha dato voce ad una situazione sociale gravissima (il 35 per cento di disoccupazione, fenomeni di corruzione sia del clero che dei potentati economici, eccetera), tentando di aprire una strada democratica per il popolo iraniano;

se lo scontro dentro il regime iraniano ha sicuramente contribuito al radicamento ed alla crescita del movimento

studentesco ha però, dall'altro lato, palesato tutti i limiti del Governo di Khatami, il cui timido approccio riformista si è dissolto rapidamente di fronte alla repressione voluta dai settori più oltranzisti ed oscurantisti dell'Iran —:

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano, in proprio od in concerto con gli altri dell'Unione europea, per ottenere il rilascio degli studenti arrestati; evitare la loro esecuzione; porre fine alle sparizioni ed all'uso della tortura; garantire la piena agibilità democratica del movimento studentesco ed il rispetto dei diritti civili ed umani fondamentali. (3-04256)

(17 settembre 1999)

(ex 5-06558 del 23 luglio 1999)

(Sezione 2 - Sostegno alle regioni economicamente danneggiate dal conflitto in Jugoslavia)

B) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

durante la trasmissione televisiva « Maastricht Italia », in onda venerdì 7 maggio 1999 su Raitre, il sindaco di Foggia, l'avvocato Paolo Agostinacchio, intervenendo in collegamento dal capoluogo dauno, ha sollecitato misure ed interventi in sostegno delle economie delle regioni italiane che maggiormente stanno risentendo degli effetti negativi della guerra in Jugoslavia;

in particolare l'onorevole Agostinacchio ha sollecitato forti interventi in favore della provincia di Foggia, soprattutto a causa della notevole contrazione di prenotazioni che stanno subendo le aziende turistiche del Gargano;

il senatore Cesare Salvi ha garantito che sono allo studio, da parte del Governo,

provvedimenti legislativi in favore di quelle popolazioni che risiedono lungo l'adriatico e che quindi pagano un forte danno economico a causa del perdurare delle operazioni Nato in Adriatico;

peraltro durante l'esame del provvedimento recentemente approvato dal Parlamento denominato « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale », emendamenti di Alleanza Nazionale e del Polo che prevedevano, al fine di ridurre il detto danno, agevolazioni per le imprese dell'adriatico, sono stati respinti dalla maggioranza e dal Governo —:

quali provvedimenti il Governo abbia in animo assumere per fronteggiare la situazione di grave danno che colpisce i comparti produttivi delle regioni adriatiche ed in particolare la Puglia e se al fine di favorire un rilancio del turismo, che costituisce fonte primaria di ricchezza, non intenda lanciare una campagna di informazione a livello europeo per rassicurare i potenziali turisti sulla sicurezza delle nostre coste;

se, per rilanciare l'economia nelle regioni della dorsale orientale più esposte al flusso di profughi, non intenda prevedere una serie di sgravi fiscali per le aziende localizzate sul territorio.

(2-01799) « Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Salvatore Tatarella, Amoruso ».

(19 maggio 1999)

VITALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Puglia in generale, ed il Salento in particolare, da anni si trovano a convivere con il fenomeno dell'immigrazione clandestina, qualche volta frutto della disperazione di popoli oppressi nei loro Paesi o in cerca di migliori

condizioni di vita, altre volte strumento della criminalità, organizzata e non, per veicolare traffici illeciti;

quella che doveva essere una momentanea emergenza è diventata una situazione di normalità scaricata, dal Governo, in termini di disagi di ogni tipo, sulle popolazioni e sui territori interessati;

le odierne vicende nel Kosovo quintuplicheranno almeno l'arrivo di profughi che, al di là della ospitalità umanitaria, ingigantiranno i problemi del territorio pugliese e salentino;

la chiusura degli scali civili di Brindisi e Bari, oltre che la baricentricità della Puglia in rapporto ai luoghi teatro dell'intervento militare in atto, hanno provocato la quasi totale disdetta delle prenotazioni turistiche della zona con grave ed irreparabile nocumento sull'economia pugliese —

quali iniziative intenda il Governo adottare, al di là della tradizionale istituzione, molto probabile, di un Commissariato governativo a favore del territorio e dell'economia pugliesi;

quali straordinari interventi a sostegno riparatorio e risarcitorio intenda predisporre il Governo in direzione degli operatori turistici così gravemente colpiti;

se non ritenga opportuno predisporre quanto necessario per aderire alla sacrosanta richiesta della Puglia di vedersi riconosciuto lo *status* di regione di frontiera.

(3-04261)

(20 settembre 1999)

(ex 4-23264 del 6 aprile 1999)

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la guerra del Kosovo sta provocando una crisi assai grave e pesante nell'economia pugliese, in modo particolare nel settore turistico che costituisce uno dei settori portanti della regione, ma anche nell'*import-export*, nei trasporti, eccetera;

le disdette delle prenotazioni già fatte negli alberghi e villaggi turistici della Puglia stanno assumendo dimensioni preoccupanti;

il turismo scolastico, che nella regione stava assumendo uno sviluppo molto intenso, si è praticamente bloccato, perché le famiglie rifiutano di inviare i figli in gita scolastica in luoghi ritenuti a rischio;

a causa della guerra gli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati prima chiusi e poi parzialmente riattivati, provocando danni non solo ai lavoratori della Seap, la società che gestisce lo scalo, ma anche ai lavoratori dei servizi, come tassisti, società di autonoleggio, ristoranti, albergatori, eccetera;

la Puglia, ultima porta verso la speranza nei mesi passati (e il fenomeno ancora perdura nella fase attuale), ha dovuto subire l'assalto dei clandestini albanesi, curdi e di altri popoli in fuga e, non essendo i centri di assistenza più in grado di sostenere i probabili nuovi arrivi, è indispensabile un piano per fronteggiarli;

le popolazioni pugliesi hanno risposto a questo complesso e drammatico fenomeno con generosità e con manifestazioni di solidarietà apprezzate a tal punto che da più parti, in Italia ed all'estero, è stata avanzata la proposta di assegnare alla gente del Salento il Nobel per la pace;

ciò nondimeno la Puglia si trova di fatto ad essere una regione di frontiera con tutte le conseguenze che ciò determina senza che tale condizione sia concretamente riconosciuta con contropartite in termini di sgravi fiscali, aiuti economici in qualche modo risarcitori, eccetera —

se non ritenga di assumere immediate ed idonee iniziative per risollevare l'economia pugliese obiettivamente sottoposta ad una prova assai dura e preoccupante.

(3-04259)

(17 settembre 1999)

(ex 4-23703 del 27 aprile 1999)

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la guerra del Kosovo sta provocando una crisi assai grave e pesante nell'economia pugliese ed in modo particolare nel settore turistico che costituisce uno dei settori portanti dalla Regione ma anche dell'Import-Export, dei trasporti, eccetera.

le disdette delle prenotazioni già fatte negli alberghi e villaggi turistici della Puglia, stanno assumendo dimensioni preoccupanti;

il turismo scolastico che nella regione stava assumendo uno sviluppo molto intenso si è praticamente bloccato, perché le famiglie rifiutano di inviare i figli in gita scolastica, in luoghi ritenuti a rischio;

a causa della guerra gli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati prima chiusi e poi parzialmente riattivati, provocando danni non solo ai lavoratori della Seap la società che gestisce lo scalo, ma anche ai lavoratori dei servizi, come tassisti, società di autonoleggio, ristoranti, albergatori, eccetera.

la Puglia nei mesi precedenti (fenomeno che ancora perdura anche nella fase attuale) ha dovuto subire l'assalto degli albanesi, dei curdi e di altri popoli in fuga, divenendo per essi l'ultima porta verso la speranza;

le popolazioni pugliesi hanno risposto a questo complesso e drammatico fenomeno con generosità e con manifestazioni di solidarietà apprezzate a tal punto che da più parti in Italia ed all'estero è stata avanzata la proposta di assegnare alla gente del Salento il Nobel per la Pace;

ciò nondimeno la Puglia si trova di fatto ad essere una regione di frontiera con tutte le conseguenze che ciò determina senza che tale condizione gli sia concretamente riconosciuta con contropartite in termini di sgravi fiscali, aiuti economici in qualche modo risarcitori, eccetera —:

se non ritenga di assumere immediate ed idonee iniziative per risollevare l'economia

pugliese obiettivamente sottoposta ad una prova assai dura e preoccupante.
(3-04258)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

(Sezione 3 - Indicazione da parte dell'Enel di agenti portuali per gli armatori che trasportano combustibili)

C) Interrogazioni:

NAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

gli armatori che trasportavano sia olio che carbone (per l'Enel), hanno sempre nominato loro agenti di fiducia nei vari porti;

rompendo tale consuetudine, l'Enel avrebbe distribuito agli armatori che svolgevano la sopra indicata attività un elenco di agenzie, alle quali gli armatori dovrebbero obbligatoriamente appoggiarsi in virtù del cambiamento nei contratti di noleggio della clausola riservata alla nomina delle agenzie;

tale comportamento ha determinato molte proteste da parte degli agenti marittimi e uno stato di grave difficoltà economica con conseguente necessità di riduzione del personale per moltissime agenzie marittime nei vari porti, vedendosi, le stesse agenzie, di fatto sottratto un lavoro che era acquisito ormai da molti anni —:

se risulti come abbia potuto l'Enel spa, ancora ente di diritto pubblico, modificare il rapporto di lavoro esistente e se in considerazione dell'enorme volume dei traffici non abbia abusato della sua posizione dominante, giacché si tratta di decine di milioni di tonnellate tra olio combustibile e carbone e cioè della quasi totalità del fabbisogno energetico per l'Italia;

quali criteri siano stati adottati per compilare il predetto elenco, considerando

che in taluni porti sono state iscritte alla Camera di commercio agenzie facenti parti di tale elenco, in data addirittura posteriore alla stesura del contratto;

come possa l'Enel affermare di aver realizzato una profonda innovazione nella prassi sinora seguita, con conseguente rinuncia a consuetudini consolidate nel tempo e che la nomina diretta di un agente marittimo (pagato però dall'armatore e non dall'Enel) in ciascun porto, rispecchia una scelta motivata idonea a conseguire vantaggi economici e gestionali; quando tale servizio è prestato nei confronti dell'armatore e non dell'Enel ed è rigorosamente regolato dalla legge con decreto del Ministro di trasporti e della navigazione. (3-02737)

(24 luglio 1998)

VELTRI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno l'Enel acquista svariati milioni di tonnellate di olio combustibile e carbone soprattutto da paesi esteri per approvvigionare le proprie centrali in molte città portuali, mediante due tipologie di contratti: il Cif (in cui il prezzo del prodotto acquistato presso il fornitore internazionale include il trasporto a destinazione) o il Fob (in cui il prezzo del prodotto acquistato esclude il trasporto dello stesso);

mentre in passato l'Enel si era sempre astenuta dal condizionare la scelta delle agenzie marittime (i cui diritti sono onere per l'armatore che firma il « contratto di noleggio » insieme al noleggiatore della nave che dovrà effettuare il viaggio), lasciando la decisione ad armatori e noleggiatori e consentendo, quindi, una distribuzione del lavoro dettata dal mercato dello *shipping*, dal maggio 1998 questo non avviene più;

appare evidente all'interrogante che l'Enel, facendo pesare il fatto di essere un forte acquirente, ha deciso di attuare un meccanismo dal tratto monopolistico, ca-

nalizzando una enorme fetta di lavoro delle agenzie marittime verso pochissimi privilegiati. Rovescio della medaglia è la crisi occupazionale di molte delle agenzie escluse poiché, laddove l'Enel risiede con le proprie centrali, determina un'imponente influenza nell'economia del traffico portuale;

appare assai anomalo e sostanzialmente scorretto che una società a capitale pubblico, che trae il suo potere d'acquisto dalla compartecipazione di tutti i cittadini italiani e che svolge un servizio pubblico, condizioni operatori internazionali vincolandoli alle proprie scelte in materia di trasporto e intervenendo su rapporti di lavoro consolidati fra le parti terze, laddove la stessa non è in alcun modo partecipe di contratti di noleggio;

appare inoltre assai discutibile che tale società operi con scelte monopolistiche, aventi una ricaduta economica fortissima, senza aver indetto una gara o aver inviato un invito a partecipare valido per tutti gli operatori italiani e, eventualmente, europei —:

quali valutazioni dia il Governo di quanto esposto;

se si intenda rendere noto in base a quali caratteristiche professionali o altro siano state prescelte talune agenzie ed escluse altre, affinché non si lasci spazio a ipotesi di scelte dettate da appartenenze politiche e/o da intese illegittime tra l'Enel ed alcune agenzie marittime. (3-04257)

(17 settembre 1999)

(ex 5-05569 dell'11 gennaio 1999)

(Sezione 4 - Regolarità delle procedure di liquidazione dei danni derivanti da incidenti stradali).

D) Interrogazione:

BOATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1998, l'avvocato Paolo Longo, legale del signor Luca Paci,

ha inviato una lettera all'Ufficio ispettorato sinistri dell'Assitalia in Roma nella quale si riferiva che «in data 24 aprile 1998, sull'arteria denominata E/45 sul tratto Promano verso Città di Castello sud, all'altezza del chilometro 114,400, il signor Luca Paci, a bordo della propria autovettura, rimaneva coinvolto, suo malgrado, in un incidente automobilistico, a seguito del quale lo stesso nonché la signora Salvati Bianca Maria quale terza trasportata rimanevano feriti in modo abbastanza serio, tanto da dover essere trasportati a mezzo di autoambulanza presso il locale nosocomio. L'autovettura, inoltre, andava quasi completamente distrutta;

nonostante che in data 5 maggio 1998 fosse stata inviata lettera raccomandata, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 990 del 1969, a distanza di quasi tre mesi non risulta essere stato aperto il sinistro presso l'agenzia dell'Assitalia, e il numero del sinistro in oggetto risulta essere quello conseguenziale alla denuncia cautelativa presentata dallo stesso signor Paci, anch'egli vostro assicurato;

allo stato attuale una perizia sull'autovettura è stata effettuata (perito signor Certelli), solo grazie alle innumerevoli volte in cui l'avvocato Palumbo, durante gli orari di ricevimento al pubblico, si è recato presso l'agenzia esponendo il problema, e alla serietà professionale dell'ispettore, signor Orsili, il quale, resosi conto delle gravi ed ingiustificate negligenze con cui il tutto era stato affrontato, si è attivato in prima persona per far sì che almeno fosse periziata l'autovettura »;

la compagnia assicuratrice è la medesima sia per il danneggiato (Paci) sia per il danneggiante (assicurato presso l'agenzia di Città di Castello, competente l'ufficio ispettorato di Perugia) e, dunque, la questione in oggetto fa riferimento a responsabilità interne ed esclusive della compagnia assicuratrice Assitalia, non già ad un contenzioso aperto fra compagnie concorrenti;

al 30 luglio 1998, a oltre tre mesi dalla data dell'incidente, non è stato ancora aperto il sinistro e, come preannunciato nella lettera di cui sopra, è stato dunque interessato l'Isvap per violazione della normativa vigente e per gravi negligenze di ordine amministrativo e gestionale da parte degli uffici della compagnia assicuratrice Assitalia;

le motivazioni, ufficiose, della mancata apertura del sinistro appaiono del tutto risibili, prive di ogni legittimità sotto il profilo giuridico e normativo, giacché l'ufficio sinistri dell'Assitalia di Roma imputa, in via informale, tale ritardo al mancato arrivo dagli uffici di Città di Castello e di Perugia della pratica necessaria all'avvio delle procedure di liquidazione del danno;

allo stato dei fatti la compagnia assicuratrice non ha neppure accertato le cause di tale ritardo né, quindi, ne ha dato comunicazione formale all'avvocato Longo presso il cui studio è domiciliato il signor Paci;

nessuna risposta, né formale né ufficioso, è stata data dalla compagnia assicuratrice alla lettera sopra citata —;

quale sia il giudizio in ordine al caso in esame ed alle palesi violazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia;

quali siano gli accertamenti avviati presso l'Assitalia da parte dell'Isvap;

quali siano le iniziative che si intendano adottare dinanzi a questo ed altri eventuali casi analoghi, in cui appare evidente una grave violazione dei diritti soggettivi, delle norme giuridiche e dei principi di trasparenza e di responsabilità di gestione. (3-02774)

(30 luglio 1998)

(Sezione 5 - Operato dell'ISVAP relativamente alle vicende della società Themis di Atene).

(E) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 20 novembre 1997, è stato notificato alla società Themis SA General Insurance di Atene il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, adottato da parte delle competenti autorità greche su segnalazione dell'Isvap, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

a seguito della richiesta presentata il 21 marzo 1997 in base alla legge n. 241 del 1990, la decima legione della guardia di finanza del comando di Napoli ha certificato che, in esito alle indagini svolte dal comando, dall'esame della documentazione acquisita non risultano violazioni di natura amministrativa sull'operato della Themis SA in relazione all'attività di assicurazione svolta sul territorio italiano;

i rappresentanti della compagnia di assicurazione hanno rilevato che l'Isvap avrebbe trasmesso alle autorità greche dati non veritieri al fine di garantire la revoca dell'autorizzazione, attestando in data 17 marzo 1997 irregolarità fiscali accertate nei confronti della Themis e il mancato pagamento di sinistri da parte di quest'ultima;

la Themis ha molteplici volte denunciato truffe per sinistri e polizze false perpetrate a suo danno;

il provvedimento di revoca non è stato preceduto, come previsto dall'articolo 40 della direttiva Cee, n. 92/49, recepita in Italia con decreto legislativo n. 175 del 1995, dall'obbligatorio preavviso all'impresa esercente libera prestazione di servizi da parte dell'organo di controllo —:

se non ritengano opportuno verificare la regolarità dell'azione svolta dall'Isvap in relazione alla vicenda della Themis SA General Insurance di Atene, considerando che essa, ove non suffragata da elementi che giustifichino l'intervento presso le autorità greche, finisce per incidere sulla libertà dell'esercizio di impresa di una società straniera nel nostro Paese e per condizionare il corretto svolgimento dei meccanismi del mercato e della libera concorrenza;

se non ritengano opportuno verificare se l'Isvap abbia legittimamente svolto la propria azione con riferimento alle vicende che hanno interessato le maggiori compagnie assicurative anche in relazione ai provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in merito alla regolamentazione delle tariffe assicurative;

se non ritengano opportuno verificare il legittimo esercizio delle proprie competenze da parte dell'Isvap al fine di accertarne l'imparzialità ed il buon andamento, nonché la trasparenza anche per quanto si riferisce all'eventuale illegittimo condizionamento nell'esercizio delle attività economiche da parte delle società operanti nel settore e la limitazione della libera concorrenza tra esse. (3-03464)

(17 febbraio 1999)

PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BER-LUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552)

(A.C. 4 – sezione 1)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Disposizioni relative al ciclo secondario).

1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.

2. Il ciclo dell'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei ».

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo *curriculum*, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche de-

liberate dal consiglio di classe e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stages* possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un

credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'ingresso nell'istruzione.

8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

10. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 46. Lenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 4.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle

sue differenziazioni, cioè al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

ART. 4-bis.

1. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di idoneità.

ART. 4-ter.

1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, seguito da un corso triennale di indirizzo.

2. Il corso biennale è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.

3. Il corso triennale è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

ART. 4-quater.

1. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

- a) classico;
- b) scientifico;
- c) pedagogico;
- d) artistico;
- e) musicale.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

- a) economico;
- b) linguistico;
- c) professionale;
- d) tecnologico.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

ART. 4-*quinquies*.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

ART. 4-*sexies*.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo unico.

ART. 4-*septies*.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 25 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 23 alunni.

2. Il superamento del numero di 25 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.

ART. 4-*octies*.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indirizzo.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per una approfondita preparazione culturale. Esse sono: lingua e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica.

3. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore viene prevista l'attività di orientamento, la cui organizzazione è di competenza del consiglio di amministrazione.

4. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo classico: filosofia, geografia, scienze e storia dell'arte;

b) indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche sperimentali; disegno e storia dell'arte;

c) indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

d) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.

e) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali.

5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 45 della presente legge. In tale distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti elettivi.

ART. 4-nonies.

1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale, morale sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 44 della presente legge.

ART. 4-decies.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

ART. 4-undecies.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 25 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 23 alunni.

ART. 4-duodecies.

1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono

l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti, specifici indirizzi sono definite dalla commissione prevista dall'articolo 45.

ART. 4-terdecies.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera.

2. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

ART. 4-quaterdecies.

1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

ART. 4-quinquiesdecies.

1. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola superiore avviene a norma della legge 5, febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4-sexiesdecies.

1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.

2. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con apposita normativa.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (Disposizioni relative alla scuola secondaria superiore). — 1. La

scuola secondaria superiore si propone, in accordo con i genitori, il fine di garantire esperienze relazionali e sociali significative per la crescita degli allievi e delle allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare una identità personale in grado di consentire agli studenti e alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si appropriino di criteri di analisi e di strumenti di giudizio.

2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali e una offerta di preparazione professionale di base.

3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato atte-

stante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito formativo.

7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere costituiti presso gli istituti corsi riservati ai lavoratori-studenti, con classi organizzate secondo orari e calendari flessibili.

8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale regionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove

sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, ai sensi della presente legge.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale, ovvero nell'apprendistato.

11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aeree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

14. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

15. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

16. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi formativi individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi ravvisano:

a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola secondaria superiore e della formazione professionale;

c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e della formazione professionale e la realtà socio-economica del territorio.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (*Scuola di terzo grado e sistema dell'istruzione professionale*). — 1. La scuola di terzo grado, che assume il nome di liceo, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età.

2. Essa comprende le aree classica, umanistica, tecnica ed artistica. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale. Il liceo ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute.

3. L'istruzione professionale e artigiana si consegue nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/97. Essa prevede percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base ad impostazione generale e di competenze orientate a specifici settori professionali.

4. Nei primi due anni è garantita la possibilità di passare da un indirizzo ad un altro della scuola di terzo grado e dai licei al canale dell'istruzione professionale e viceversa. I passaggi tra i vari percorsi attivati sia dalle scuole che dall'istruzione regionale o, infine, dall'apprendistato, sono possibili attraverso la documentazione di crediti formativi certificati e a giudizio dei consigli di classe o di analoghi consigli competenti per l'istruzione regionale o per l'apprendistato. Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale, in cui gli alunni si trasferiscono, attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. Al termine di ogni segmento del percorso scolastico o professionale regionale, oltre che al termine del periodo di apprendistato è prevista una certificazione professionale, espressa in crediti formativi, che attesta le competenze acquisite.

5. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza

regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto, gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo.

7. Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per Regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione tecnica superiore.

8. Corsi d'istruzione e formazione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri formazione professionale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;

b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;

c) adottare sistemi di verifica costanti della qualità dei corsi di formazione permanente.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (*Disposizioni relative al ciclo secondario*). — 1. L'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio unitario e successivamente nelle aree tecnico-scientifica, linguistico-letteraria, biologica-ambientale, artistico-musicale, delle scienze naturali-agrarie. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare, accrescere ed approfondire le capacità critiche e le conoscenze disciplinari acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e nell'affinamento delle capacità sia conoscitive sia di orientamento necessarie per l'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria, per l'avvicinamento al mondo del lavoro e la sua conoscenza.

2. L'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei»; terminato il biennio e, conseguentemente, l'obbligo scolastico, il raggiungimento dell'obbligo formativo, per chi non prosegue gli studi secondari, si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale pubblici.

3. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

4. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative, formative e *stages* possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.

5. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare e la frequenza positiva di seg-

menti della formazione professionale possono essere presi in considerazione e fatti valere per l'ingresso nell'istruzione ed il passaggio da un'area all'altra.

6. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

7. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e degli articoli 138 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (*Disposizioni relative alla scuola secondaria superiore*). — 1. La scuola secondaria superiore si propone il fine di garantire esperienze relazionali e sociali significative per la crescita degli allievi e delle allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare una identità personale in grado di consentire agli studenti e alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si appropriino di criteri di analisi e di strumenti di giudizio.

2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali e una offerta di preparazione professionale di base.

3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito formativo.

7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere costituiti presso gli istituti corsi riservati ai lavoratori - studenti, con classi organizzate secondo orari e calendari flessibili.

8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel

corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale regionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, ai sensi della presente legge.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale.

11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un cri-

terio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

14. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

15. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

16. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi formativi individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi ravvisano:

a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola secondaria superiore e della formazione professionale;

c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e della formazione professionale e la realtà socio-economica del territorio.

4. 13. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale ed è suddivisa in un biennio propedeutico di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione di formazione, seguito da un corso triennale di indirizzo.

1-bis. La scuola secondaria ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, ovvero al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

4. 52. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazioni generali e una offerta di preparazione professionale di base. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma e di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. 14. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio e in un triennio. Il biennio si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione umana, civile e culturale degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate a proseguire il percorso formativo nella scuola, nella formazione professionale e nell'apprendistato. La programmazione del biennio deve farsi carico di attivare proposte differenziate, realizzando pienamente le possibilità offerte dall'autonomia per rispondere alle specifiche esigenze degli alunni. Nel triennio le aree sono ripartite in indirizzi.

4. 63. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il ciclo dell'istruzione secondaria con le seguenti: la scuola secondaria.

4. 53. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il ciclo dell'istruzione secondaria con le seguenti: la scuola secondaria superiore.

4. 15. Giovanardi, Follini.

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale.

4. 16. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree umanistica, scientifica,

tecnica e tecnologica, artistica e musicale, con le seguenti: in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare.

4. 17. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale, con le seguenti: nei licei classico, scientifico, sociopsicopedagogico, scientificotecnologico, linguistici, economici, tecnici, artistici.

4. 18. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale con le seguenti: in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

4. 56. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da aree fino a musicale con le seguenti: aree classico-umanistica, scientifica, tecnico-tecnologica ed artistico-musicale.

4. 57. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole tecnica e tecnologica, artistica e musicale con le seguenti: tecnico tecnologica e artistico-musicale.

4. 58. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola tecnologica.

4. 59. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: tecnologica con la seguente professionale.

- 4. 54.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1 primo periodo dopo le parole: tecnologica aggiungere le seguenti tecnico-professionale.

- 4. 19.** Widmann, Brugger, Zeller, Detomas, Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e musicale con le seguenti: musicale e professionale.

- *4. 1.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e musicale con le seguenti: musicale e professionale.

- *4. 2.** Acierno.

Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: musicale.

- 4. 66.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Esso si articola in un biennio propedeutico diversificato e di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione seguito da un corso triennale di indirizzo.

- 4. 71.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Essa ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a par-

tire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute e di preparare all'accesso a ulteriori percorsi di studio o all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale.

- 4. 68.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Essa ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute e di preparare all'accesso a ulteriori percorsi di studi o all'inserimento nel mondo del lavoro.

- 4. 67.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola funzione con la seguente finalità.

- 4. 141.** Voglino, Acierno, Castellani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ciclo primario, con le seguenti: scuola elementare e scuola media.

- 4. 20.** Giovanardi, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole competenze acquisite nel ciclo primario, di aggiungere le seguenti sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti.

- 4. 60.** Dalla Chiesa, Capitelli, Dedoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: la formazione culturale umana e civile, *con le seguenti:* l'istruzione e la formazione culturali, umane e civili.

4. 21. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole degli studenti.

4. 62. Dalla Chiesa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e di offrire loro conoscenze *con le seguenti:* di offrire agli studenti stessi conoscenze e capacità.

4. 61. Dalla Chiesa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: lavorativo *con le seguenti:* nel mondo del lavoro.

4. 73. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti commi:

1-bis. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola negli indirizzi classico, scientifico, pedagogico, artistico, musicale.

1-ter. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola negli indirizzi economico, linguistico, professionale, tecnologico.

4. 70. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Ciascuna area è ripartita, *con le seguenti:* La scuola secondaria superiore è ripartita.

4. 22. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: in indirizzi *fino alla fine del comma con le seguenti:* in un ristretto numero di indirizzi.

4. 64. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali *con le seguenti:* anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 23. (Testo riformulato) De Murtas.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.

4. 142. Voglino, Volpini, Acierno.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali: *con le seguenti:* che in prima applicazione saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale.

4. 74. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali *con le seguenti:* che in prima applicazione saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento.

4. 75. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali con le seguenti: nel quadro di una loro riduzione.

- 4. 72.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: , le cui discipline devono progressivamente prevalere su quelle di cultura generale.

- 4. 65.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale.

- 4. 76.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'area tecnologica è possibile una specifica programmazione in cui gli istituti realizzano, in modo progressivo dal primo al secondo anno, un curriculum integrato d'intesa con istituti e centri di formazione professionale accreditati. Tale programmazione è finalizzata a consolidare la formazione di base, e ad acquisire le competenze opportune per chi intende completare l'obbligo formativo nella formazione professionale o nell'apprendistato.

- 4. 77.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis La scuola secondaria superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

- 4. 69.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 2, sostituire le parole: Il ciclo di istruzione secondaria, con le seguenti: La scuola secondaria superiore.

- 4. 24.** Giovanardi, Follini.

Al comma 2, sostituire le parole: Il ciclo dell'istruzione secondaria con le seguenti: La scuola secondaria.

- 4. 139.** Acciarini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e negli istituti e centri di formazione professionale per il raggiungimento dell'obbligo formativo, anche attraverso l'esercizio dell'apprendistato.

- *4. 3.** Acierno.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e negli istituti e centri di formazione professionale per il raggiungimento dell'obbligo formativo, anche attraverso l'esercizio dell'apprendistato.

- *4. 4.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta il ciclo secondario nell'area tecnico professionale si realizza nelle scuole professionali provinciali e regionali accreditate.

- 4. 25.** Widmann, Brugger, Zeller, Caveri, Detomas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Poiché la funzione docente viene espletata sul medesimo ciclo di riferimento da personale proveniente da ordini di scuola diversi, tutti gli insegnanti vengono inquadrati nel medesimo ruolo ordinario, attualmente disposto per gli insegnanti della scuola media di secondo grado.

- 4. 26.** De Murtas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve, dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi nel sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale, ovvero nell'apprendistato.

4. 49. Giovanardi, Follini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e « tecnici »

4. 79. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La frequenza di attività formative obbligatorie fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.

4. 83. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di età e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi:

a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professionale regionale nella scuola secondaria;

b) percorsi del sistema della istruzione professionale di competenza regionale;

c) esercizio dell'apprendistato.

4. 78. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di età e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi:

a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professionale regionale nella scuola secondaria;

b) percorsi del sistema della istruzione professionale di competenza regionale;

c) esercizio dell'apprendistato.

2-ter. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

4. 80. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto, gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo.

4. 84. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al termine della scuola di base è consentito il proseguimento dell'obbligo

d'istruzione nei centri di istruzione e formazione professionali di competenza regionale, a tal fine accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1, il *curriculum* dovrà prevedere unitamente agli insegnamenti tecnico - specialistici un ulteriore approfondimento delle discipline fondamentali. A conclusione dell'obbligo d'istruzione, gli ulteriori percorsi d'istruzione professionale o artigiana sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alle regioni, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. 82. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel biennio della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di interazione tra scuola e formazione professionali.

4. 81. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I passaggi da un corso di istruzione e formazione ad un altro sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

4. 27. Giovanardi, Follini.

Al comma 3 sostituire le parole da: Nei primi due anni *fino a:* curriculum *con le seguenti:* Nei primi due anni, fatti salvi il curriculum nazionale e la caratterizzazione specifica dell'indirizzo.

4. 127. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, sostituire le parole da: Nei primi due anni *fino a:* curriculum *con le seguenti:* Nei primi due anni, considerata la sostanziale unitarietà del biennio e la relativa caratterizzazione specifica dell'indirizzo,.

4. 47. Lenti.

Al comma 3, sostituire le parole: è garantita *con le seguenti:* è agevolata.

4. 123. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 3 dopo le parole: è garantita *aggiungere le seguenti:* verificata la necessità.

4. 124. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 3, sostituire le parole: da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* a un'area o a un indirizzo diversi ovvero alla formazione professionale.

- 4. 86.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, sostituire le parole: anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* anche di aree e di indirizzi diversi.

- 4. 87.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, sostituire le parole: da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* da un indirizzo ad un altro indirizzo.

- 4. 28.** Giovanardi, Follini.

Al comma 3, sostituire le parole: anche di indirizzo diverso *con le seguenti:* nell'ambito delle diverse aree e indirizzi del ciclo secondario.

- 4. 29.** De Murtas.

Al comma 3, dopo le parole: indirizzo diverso *aggiungere le seguenti:* ed all'istruzione professionale e artigiana.

- 4. 88.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, dopo le parole: indirizzo diverso *aggiungere le seguenti:* e alla formazione professionale.

- 4. 89.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, sostituire le parole da: mediante *fino alla fine del comma con le*

seguenti: Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale in cui gli alunni si trasferiscono attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

- 4. 128.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, sostituire le parole da: mediante *fino alla fine del comma con le seguenti:* Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie in cui gli alunni si trasferiscono attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

- 4. 85.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, sopprimere le parole: deliberate dal consiglio di classe.

- 4. 129.** Bracco.

Al comma 3, dopo le parole: consiglio di classe *aggiungere le seguenti:* tenuto conto delle aspettative degli allievi e dei genitori.

- 4. 5.** Acierno.

Al comma 3, sostituire le parole: al nuovo indirizzo *con le seguenti:* alla nuova scelta.

- 4. 91.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: nel biennio del ciclo della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di interazione tra scuole e formazione professionale.

- 4. 125.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: la programmazione del primo biennio deve farsi carico di attivare proposte differenziate, realizzando pienamente le possibilità offerte dall'autonomia per rispondere alle specifiche esigenze degli alunni.

4. 126. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

4. 92. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel primo anno, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, anche stipulando apposite convenzioni con altri istituti secondari o con i centri di formazione professionale.

***4. 6.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nel primo anno, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni sco-

lastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, anche stipulando apposite convenzioni con altri istituti secondari o con i centri di formazione professionale.

***4. 7.** Acierno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei primi due anni verranno, inoltre, realizzate attività di orientamento finalizzate alla scelta degli indirizzi o al passaggio della formazione professionale per la conclusione dell'obbligo formativo.

4. 127. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il raggiungimento dell'obbligo di istruzione e formazione può essere attuato negli istituti o nei centri di formazione professionale ovvero nell'esercizio dell'apprendistato. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione, al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale, progettano e realizzano, nel corso del primo biennio della scuola secondaria, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti.

4. 98. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 4, sostituire le parole da: Nel corso del secondo anno *fino a:* sulla base di un accordo quadro *con le seguenti:* Una parte delle attività del secondo anno può essere realizzata, su richiesta dei genitori e sulla base di specifica programmazione

degli istituti secondari, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti, enti o agenzie di formazione professionale, secondo norme da definirsi mediante un accordo quadro.

4. 99. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Nel corso del secondo anno *fino a:* sulla base di un accordo *con le seguenti:* Nel primo e nel secondo anno sono previste iniziative di assolvimento dell'obbligo da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di istruzione professionale. Tali iniziative prevedono percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999, per consentire la possibilità di scegliere, dopo l'obbligo, il percorso d'istruzione scolastica o professionale da seguire. I suddetti percorsi saranno organizzati sulla base di un accordo.

4. 94. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Nel corso *con le seguenti:* In base alle attitudini degli studenti, nel corso.

4. 93. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Nel corso *del aggiungere le seguenti:* primo e del.

4. 8. Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 4 sostituire le parole da: se richiesto dai genitori *fino alla fine del comma con le seguenti:* possono essere realizzate delle attività integrative e opzionali, all'interno dei diversi moduli e in funzione completamente all'indirizzo pre-

scelto, anche attraverso convenzioni esterne che mettano in contatto processi di apprendimento con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Questa interazione dell'insegnamento e delle esperienze didattiche con differenti iniziative formative avviene sulla base di una specifica programmazione degli Istituti secondari e nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4. 30. De Murtas.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: richiesto dai genitori e.

4. 31. De Murtas.

Al comma 4, sostituire le parole: richiesto dai genitori *con le seguenti:* richiesto dagli alunni e dalle alunne.

4. 137. Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche *con le seguenti:* nei progetti educativi di istituto.

4. 32. Giovanardi, Follini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: iniziative formative *aggiungere le seguenti:* a sostegno delle scelte inerenti l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età.

4. 95. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4. 33. Giovanardi, Follini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Tali attività *aggiungere le seguenti:* opzionali e di orientamento.

4. 34. De Murtas.

Al comma 4, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito delle convenzioni di cui al presente comma sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo per gli alunni che richiedano di iscriversi ai centri di formazione professionale riconosciuti. Tali iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, prevedono percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione delle competenze di base nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999, per consentire la possibilità di scegliere, al termine dell'obbligo scolastico, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità previste al precedente comma 3.

- 4. 96.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'obbligo di formazione si realizza nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.

- 4. 97.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sopprimere il comma 5.

- 4. 9.** Acierno.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto dallo studente che ne indica le competenze acquisite mediante idonei descrittori definiti a livello nazionale riferiti ai risultati conseguiti nel curriculum ordinario sia anche nelle esperienze personalizzate, realizzate in sede di

orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta formativa ed educativa.

- 4. 104.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 5, sostituire le parole: A conclusione con le seguenti: Al termine del primo biennio, in concomitanza con la conclusione.

- 4. 100.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 5, sostituire le parole: obbligo scolastico con le seguenti: obbligo di istruzione e formazione.

- 4. 35.** Giovanardi, Follini.

Al comma 5, sostituire le parole da: è rilasciata fino alla fine del comma con le seguenti: l'alunno deve sostenere un esame di Stato dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

- 4. 103.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 5, sostituire le parole: e le competenze acquisite con le seguenti: , le competenze e i crediti formativi acquisiti.

- 4. 10.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: nonché l'eventuale debito formativo nelle singole materie fondamentali e di indirizzo.

- 4. 101.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero della pubblica istruzione, in collaborazione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce incentivi di carattere economico-fiscale per le piccole imprese e le attività di artigianato che ricorrano alle prestazioni stagistiche degli alunni.

4. 102. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al compimento dell'obbligo scolastico è previsto un esame di Stato che attesta le competenze ed i crediti formativi acquisiti.

4. 105. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, ogni scuola, di concerto con la regione e gli enti locali competenti, al fine di assicurare l'equilibrio territoriale dell'offerta formativa, predispone il progetto dell'istituto in merito alle attività complementari di studio. Essa organizza inoltre: la realizzazione di esperienze lavorative formative e *stage* esterni, rapportati alle realtà economiche e sociali del territorio; iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea; corsi di formazione superiore non universitaria, con attestato finale di frequenza o specializzazione, disciplinato dalla regione: corsi di riqualificazione e aggiornamento per adulti; corsi di aggiornamento del personale docente e non docente; interventi di ricerca in conto terzi; cooperazione e scambi di informazioni e di esperienze con scuole straniere.

4. 109. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: le materie fondamentali e le materie di indirizzo *con le seguenti:* le discipline obbligatorie.

4. 36. Giovanardi, Follini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, ovunque ricorra, sostituire la parola: materie, *con la seguente:* discipline.

4. 38. Giovanardi, Follini.

Al comma 6, sostituire la parola: fondamentali *con la seguente:* comuni.

4. 37. Giovanardi, Follini.

Al comma 6, dopo le parole: possono essere realizzati *aggiungere le seguenti:* in Italia o all'estero.

4. 106. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 6, dopo le parole: brevi periodi *aggiungere le seguenti:* non eccedenti i 15 giorni l'anno.

4. 48. Lenti.

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: , che siano espressione della connotazione socio-economica propria del territorio nel quale è ubicata la singola istituzione scolastica.

4. 108. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con IFTS e università.

4. 110. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola secondaria avviene ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 104, e successive modificazioni.

4. 107. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del ciclo secondario annuale o modulare, con le seguenti: della scuola secondaria superiore.

4. 39. Giovanardi, Follini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire, le parole: ciclo secondario con le seguenti: scuola secondaria.

Conseguentemente, sostituire, nell'articolo 7, ovunque ricorrano, le parole: ciclo secondario con le seguenti: scuola secondaria.

4. 55. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , annuale o modulare.

4. 114. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: modulare aggiungere le seguenti: e delle attività previste al comma 6.

4. 115. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: da un'area o.

4. 40. Giovanardi, Follini.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

4. 112. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'ingresso nell'istruzione con le seguenti: l'accesso al sistema dell'istruzione.

4. 111. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nell'istruzione con le seguenti: nel sistema di istruzione e di formazione.

4. 41. Giovanardi, Follini.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: , verificato il rispetto degli standard formativi adottati su scala nazionale per i diversi livelli del sistema scolastico.

4. 42. De Murtas.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: —, in ogni caso, segnalata l'acquisizione di eventuali debiti formativi.

4. 113. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono un esame che rilascia un diploma che assume la denominazione dell'indirizzo e certifica in punti la ricchezza cognitiva ottenuta. Il titolo di studio è condizione necessaria per accedere all'iscrizione universitaria, ma non ha valore legale.

4. 116. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 8, sostituire le parole: del ciclo secondario, *con le seguenti:* della scuola secondaria superiore.

4. 43. Giovanardi, Follini.

Al comma 8, sopprimere le parole: dell'area e.

4. 44. Giovanardi, Follini.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ovvero un esame di qualifica.

***4. 11.** Acierno.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ovvero un esame di qualifica.

***4. 12.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta al termine del ciclo secondario nell'ambito della formazione professionale gli studenti sostengono un esame di Stato che dà il diritto di accedere alla formazione superiore non universitaria e ai corsi di diploma universitario dei settori affini.

4. 45. Widmann, Brugger, Zeller, Caveri, Detomas.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
VIGNALI 4. 131.

Al comma 1, sostituire le parole: La formazione superiore non universitaria, *con le seguenti:* L'istruzione e formazione tecnica superiore.

0. 4. 131. 1. (ex 4. 119) Aprea.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

0. 4. 131. 2. (ex 4. 132) Voglino, Riva, Castellani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

0. 4. 131. 3. (ex 4. 09) Napoli.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Formazione superiore non universitaria e educazione degli adulti).

1. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. 131. Vignali.

Al comma 9, sostituire le parole: La formazione superiore non universitaria *con le seguenti:* L'istruzione e formazione tecnico-professionale superiore.

4. 119. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per Re-

gioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione superiore non universitaria.

4. 118. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Formazione permanente).

1. Corsi di istruzione e formazione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri di formazione professionale.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;

b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;

c) adottare sistemi di verifica costanti della qualità dei corsi di formazione permanente.

4. 120. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

Le iniziative di formazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. 132. Voglino, Riva, Castellani.

Al comma 10, sostituire la parola: attivano con le seguenti: possono attivare.

4. 119. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

4. 121. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Tutta l'attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge deve essere sottoposta a monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione. I relativi risultati vengono pubblicati annualmente.

4. 122. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Alla rubrica sostituire le parole: al ciclo secondario con le seguenti: alla scuola secondaria.

***4. 51.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Alla rubrica sostituire le parole: al ciclo secondario con le seguenti: alla scuola secondaria.

***4. 50.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Alla rubrica sostituire le parole: al ciclo secondario con le seguenti: alla scuola secondaria.

***4. 130.** Dedoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo avere conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline di insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 5 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a

tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato e gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi tributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche, esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del

corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

19. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia di insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

20. Presso i centri di cui al comma 19 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazioni.

21. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

22. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

23. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

24. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione all'università o ad istituti universitari.

25. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. 08. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

4. 07. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La formazione superiore non universitaria si distingue in:

- a) professionalizzazione post-secondaria;
- b) formazione post-secondaria.

2. La professionalizzazione post-secondaria si attua attraverso la frequenza di corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati nei distretti territoriali in cui esistono istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

3. Al termine dei corsi è rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consente l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. La formazione post-secondaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, degli articoli 183 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. 05. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Servizio regionale per l'istruzione).

1. Le regioni istituiscono il « servizio per la qualità dell'istruzione », con i seguenti compiti:

- a) elaborare *standard* minimi di qualità e sistemi di valutazione;
- b) orientare e monitorare l'attività formativa delle istituzioni in relazione agli *standard* medi e ai risultati raggiunti;

c) offrire collaborazione e consulenza nel campo della ricerca pedagogica e didattica anche in riferimento alle esperienze dei paesi esteri.

4. 06. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Esigenze ordinamentali).

1. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale

2. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

3. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

4. 01. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Criteri organizzativi).

1. Nell'organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

2. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

4. 02. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Natura del biennio e del triennio).

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

c) alla padronanza delle prime conoscenze per grandi aree di professionalità.

2. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

4. 03. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Piani di studio e orari).

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

2. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi di istruzione e di formazione individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

4. 04. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'educazione degli adulti e la formazione continua si realizzano nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. 09. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.